



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

OGGETTO: Consigli degli Ordini territoriali – iscrizioni e cancellazioni dall'albo – art.23 del R.D. n. 2537/1925 – attualità e perdurante vigenza – richiesta di parere. Rif. m_dg.DAG.28/04/2021.0090295.E

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede a questo Ministero (1° quesito) un parere sulla “perdurante vigenza e attualità del disposto” di cui all’art. 23 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 “nella parte riguardante la necessaria comunicazione agli Uffici ed Enti ivi indicati” dei “provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall’albo”, atteso che risulta essere stato istituito l’albo unico nazionale (ex art. 3 D.P.R. n. 137/2012), nonché (2° quesito) sulla necessità di invio in originale della documentazione relativa ad iscritto che abbia chiesto il trasferimento ad altro Ordine territoriale ai sensi dell’art. 24 del R.D. n. 2357 cit., ovvero se sia sufficiente la trasmissione della stessa a mezzo PEC.

Invero, il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto) stabilisce all’art. 23 che “*L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine è inviato alla corte di appello, ai tribunali, alle preture, alla prefettura ed alle camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. sarà pure rimesso ai ministeri della giustizia e degli affari di culto, dell'interno, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e dell'istruzione, nonché alla commissione centrale ed agli altri consigli dell'ordine. Potrà inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno, e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo*”.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) prevede all’art 3 che “*1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. 2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale*”.

Al riguardo, occorre precisare che l’art. 23 del R.D. n. 2537/1925 indica una platea di destinatari, per l’invio dell’albo, più ampia di quella prevista, invece, dall’art.3 del D.P.R. n.

137/2012, secondo cui la trasmissione per via telematica degli aggiornamenti deve essere effettuata nei confronti dei consigli nazionali.

Non si ritiene che tale ultima disposizione possa interpretarsi in termini abrogativi rispetto a quella precedente giacché la stessa non prevede una espressa esclusione degli enti, invece previsti dal R.D. n. 2537/1925.


Inoltre, l'art. 24 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 stabilisce che *“Non si può far parte che di un solo ordine di ingegneri e di architetti. Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti: a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione; b) che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell'art. 18. avvenuta la iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell'altro onde provveda alla cancellazione”*.

Ebbene, la normativa appena richiamata non impedisce affatto una interpretazione secondo cui, in caso di trasferimento di un iscritto da un ordine territoriale ad un altro, la documentazione al riguardo possa essere trasmessa all'Ordine di destinazione per via telematica.

Quanto sopra osservato induce a fornire parere negativo circa il primo quesito (in assenza di normativa che escluda l'invio dei provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo anche agli enti di cui all'art. 23 del R.D. n. 2537/1925.) e, invece, parere positivo in ordine al secondo quesito (nulla ostando alla trasmissione telematica della documentazione de qua all'ordine territoriale di destinazione).

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento ritenuto opportuno.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



Prot. m_dg.DAG.11/05/2021.0099341.U - Consigli degli ordini territoriali - iscrizioni e cancellazioni dall'albo - art. 23 del R.D. n. 2537/1925 - attualità e perdurante vigenza - richiesta di parere. Rif. prot. DAG n. 90295.E del 28 aprile 2021

Da prot.dag@giustiziacert.it <prot.dag@giustiziacert.it>

A segreteria@ingpec.eu <segreteria@ingpec.eu>

Data martedì 11 maggio 2021 - 10:19

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---

Consigli Ordini territoriali ing..pdf
Segnatura.xml

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
12/05/2021 E-ss/4043/2021

